



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897523

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I



Roma, **28 APR. 2008**

*Ai Sigg. Presidenti delle
Corti d'Appello*

LORO SEDI

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale

ROMA

*All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Audit e Sicurezza*

ROMA

*Spett.le Equitalia S.p.A.
Via Andrea Millevoi n. 40/42
00178 ROMA*

E p.c.

7200600804		
N. 8025 / 6-5-08		
PRESIDENZA	CC	SUC
Funzione	Materialità	Art. 114
Fascicolo	Subfascicolo	

OGGETTO: Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo - art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) 3) i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.

Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verificchino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

Le SS.VV sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.


Il Capo Dipartimento
Augusta Lanni